

Fondo gioco patologico

Il Fondo gioco patologico è stato costituito con risoluzione governativa n. 5257 del 16 ottobre 2007 ed è gestito dall'Ufficio fondi Swisslos e Sport-toto.

Base legale

- Legge cantonale sulle lotterie e giochi d'azzardo del 4 novembre 1931;
- Convenzione intercantonale sulla sorveglianza, l'autorizzazione e la ripartizione dei proventi delle lotterie e delle scommesse gestite sul piano intercantonale o su tutto il territorio della Confederazione del 7 gennaio 2005, in seguito Convenzione (la Convenzione mira ad un'applicazione uniforme e coordinata del diritto sulle lotterie, alla protezione della popolazione sulle conseguenze socialmente nocive di lotterie e scommesse e all'impiego trasparente dei proventi);
- Regolamento del Fondo gioco patologico del 16 aprile 2008.

Mandato

- Gestione del Fondo gioco patologico, nel quale confluisce l'ammontare della tassa (pari allo 0,5% del provento lordo conseguito con i singoli giochi nei rispettivi territori cantonali) versata annualmente ai Cantoni dalla Società cooperativa Swisslos Lotteria intercantonale in base all'art. 18 della Convenzione;
- esame delle richieste di sussidio e allestimento delle decisioni;
- controllo sull'impiego dei sussidi assegnati e verifiche dei conti consuntivi degli enti o associazioni beneficiari degli aiuti;
- contatti con la Commissione delle lotterie e delle scommesse (Comlot), organo istituito il 1° luglio 2006 dalla Conferenza specializzata concernente il merito delle lotterie in base alla Convenzione per l'omologazione e sorveglianza delle lotterie e delle scommesse organizzate a livello svizzero o intercantonale.

Scopo

Il Fondo gioco patologico è destinato esclusivamente al finanziamento e al sostegno di attività, progetti o iniziative nell'ambito della prevenzione e della lotta contro la dipendenza dal gioco.

Beneficiari

Possono beneficiare dei sussidi del Fondo gioco patologico enti, associazioni o persone, di regola aventi sede o domicilio in Ticino. I sussidi possono essere erogati unicamente per attività, progetti o iniziative nell'ambito della prevenzione e della lotta contro la dipendenza dal gioco, con particolare riferimento alla prevenzione e al riconoscimento precoce di gioco eccessivo o di altri problemi ad esso direttamente collegati. Tali attività devono avere una stretta attinenza con il Ticino o essere rivolte alle persone residenti in Ticino.

Le decisioni sono adottate dopo aver sentito il preavviso della Commissione consultiva Fondo gioco patologico.

Informazioni

www.ti.ch/giocopatologico

Allegati:

- Convenzione
- Regolamento del Fondo gioco patologico
- Direttive concernenti i sussidi assegnati attraverso il Fondo gioco patologico